

Dopo una lunga gestazione, è stato finalmente pubblicato, il decreto del Ministero delle Politiche agricole del 18 luglio 2018 n. 6793, con il quale è stato abrogato e sostituito il D.M. 27 novembre 2009 n. 18354. Tra le novità inserite in questo provvedimento oltre alle disposizioni sulla tracciabilità del riso biologico ed alle specie avicole per quanto concerne l'elenco ufficiale dei tipi genetici a lento accrescimento (ai soli fini della definizione dell'età minima di macellazione), è stato aggiornato, come richiesto da tempo, l'elenco dei prodotti impiegati come corroboranti (art. 2, comma 4 del DPR n. 290/2001). Tale decreto amplia il comparto dei cosiddetti potenziatori delle difese delle piante. A breve, il Ministero dovrebbe fornire ulteriori chiarimenti con una circolare, sulle modalità di ri-etichettatura e smaltimento delle scorte.

Si tratta di quelle sostanze di origine naturale, diverse dai fertilizzanti, che migliorano la resistenza delle piante nei confronti degli organismi nocivi (agenti biotici) e proteggono le piante da danni non provocati da parassiti (agenti abiotici). Tali sostanze, che includono anche quelle agenti per via fisica o meccanica, non sono immesse sul mercato come prodotti fitosanitari e non sono utilizzate per scopi fitosanitari, ma sono nondimeno utili a tale fine e vanno comunque registrate nella scheda culturale.

Di fatto sviluppano due attività principali: attivano e potenziano le difese naturali della pianta nei confronti di agenti fitopatogeni fogliari e radicali con meccanismi difensivi naturali. Ciò avviene sia per attivazione di geni, i cui prodotti inibiscono lo sviluppo di parassiti, sia per attivazione di specifici metaboliti volatili attrattivi per i nemici naturali del fitofago. Inoltre proteggono le piante da danni non provocati da parassiti, innescando meccanismi a livello molecolare finalizzati alla resistenza e adattamento agli stress abiotici. In sostanza, si è di fronte ad una categoria di prodotti che incidono sulla fisiologia della pianta e non direttamente contro un organismo nocivo rafforzando la capacità di difesa della coltura per cui non ricadono nel reg. 1107/2009 relativo all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari né nella legislazione sui fertilizzanti.

Ad oggi le sostanze corroboranti autorizzate erano una decina, tra cui: propolis, polvere di pietra o roccia, bicarbonato di sodio, gel di silice, oli vegetali alimentari, lecitina, aceto, sapone molle, calce viva, preparati biodinamici. Con il DM 6793/2018 sono state introdotte nuove sostanze, valutate dalla Commissione Tecnica appositamente costituita dal Mipaaf, sin dal 2016 ma, fino ad oggi, prive di un atto ufficiale che ne consentisse la commercializzazione.

La lista aggiornata di prodotti impiegabili come corroboranti va ad ampliare quella esistente sin dal 2009: ne sono stati aggiunti altri 4 e l'elenco degli oli vegetali alimentari è praticamente raddoppiato (da 12 a 25) con l'olio di colza ancora escluso essendo una

sostanza attiva autorizzata come prodotto fitosanitario. I nuovi corroboranti sono innanzitutto l'estratto integrale di castagno, a base di tannino, che deriva dall'estrazione acquosa di legno di castagno ottenuto esclusivamente con procedimenti fisici. In etichetta deve essere indicato il contenuto percentuale in tannini visto che sono essi i responsabili dell'aumento della resistenza della pianta a stress biotici e abiotici, poiché repellenti nei confronti di predatori, parassiti e contrastano marciumi di origine fungina.

Segue, la soluzione acquosa di acido ascorbico prodotto derivante dall'idrolisi enzimatica di amidi vegetali e successivamente fermentati. Il processo produttivo non prevede sintesi chimiche e nella fermentazione non devono essere utilizzati Ogm. Il prodotto deve presentare un contenuto di acido ascorbico non inferiore al 2% e può essere impiegato esclusivamente in post-raccolta su frutta e ortaggi per ridurre e ritardare l'imbrunimento dovuto ai danni meccanici.

L'olio vegetale trattato con ozono: prodotto derivato dal trattamento per insufflazione con ozono di olio alimentare (olio di oliva e/o olio di girasole), l'estratto glicolico a base di flavonoidi derivante dalla estrazione di legname non trattato chimicamente con acqua e glicerina di origine naturale che può contenere al massimo il 3% di lecitina non derivata da Ogm. Questi ultimi due sono potenziatori delle difese delle piante verso attacchi fungini e batterici e con azione protettiva e cicatrizzante.

Sono stati aggiunti inoltre altri 12 oli vegetali alimentari: argan, avocado, semi di canapa, borragine, cumino nero, enotera, mandorlo, macadamia, nocciolo, papavero, noce, riso e zucca. Per tutti gli oli, al metodo di preparazione già definito, ossia per spremitura meccanica e trattati esclusivamente con procedimenti fisici, viene ammessa anche una successiva filtrazione e diluizione in acqua con eventuale aggiunta di co-formulante alimentare di origine naturale. Nel processo produttivo non devono intervenire processi di sintesi chimica e non devono essere utilizzati Ogm. L'etichetta deve indicare la percentuale di olio in acqua. Non si comprende però come mai sia espressamente indicato l'impiego di un unico emulsionante, Polisorbato 80, col suo nome commerciale.

I corroboranti sono una classe di prodotti prevista solo in Italia.

Infine, si prevede che i corroboranti non siano soggetti all'autorizzazione all'immissione in commercio prevista per i fitosanitari purchè rispettino alcune regole e, cioè: devono essere impiegati come corroboranti, biostimolanti o potenziatori della resistenza delle piante; non devono essere venduti con nomi di fantasia; la destinazione d'uso non deve essere riconducibile alla definizione di prodotto fitosanitario. In sostanza il bicarbonato di sodio può essere venduto da una ditta se denominato come tale con la semplice autorizzazione della Commissione del Mipaaf mentre se intende essere venduto con un qualunque nome di fantasia ricade nel procedimento autorizzatorio previsto dal reg. CE 1107/2009 per i

prodotti fitosanitari.

Molto più dettagliate, invece, sono le nuove indicazioni obbligatorie da apporre in etichetta.

In intestazione l'etichetta deve riportare la classificazione del mezzo tecnico "corroborante - potenziatore delle difese delle piante". Immediatamente in calce a tale classificazione si deve inserire la frase: "sostanza di origine naturale che migliora la resistenza delle piante agli stress biotici e abiotici".

Il Dm vieta "i nomi di fantasia che possano indurre l'utilizzatore a fraintendimenti circa le caratteristiche, contenuti e funzioni del prodotto". La denominazione deve corrispondere o richiamare in modo evidente la tipologia approvata, nella formulata riportata in allegato al decreto (ad es. propolis).

Come per i fertilizzanti, vengono introdotti i termini "fabbricante" (produttore, confezionatore, importatore o ogni persona che modifichi le caratteristiche del prodotto inclusa l'etichetta) e "distributore" (senza definizione).

Decisamente innovativo, anche rispetto ai fertilizzanti, è la richiesta di apporre lotto e data di scadenza del prodotto.

Infine, è richiesto di indicare la composizione del prodotto in ordine percentuale, di peso dei componenti.

In sostanza, l'obiettivo condivisibile di tale decreto, è costituito dal fatto di aver ampliato la gamma dei mezzi di produzione di origine naturale cercando di venire incontro alle esigenze delle imprese agricole biologiche e non, che hanno necessità di garantire standard elevati di sostenibilità di sostenibilità, proteggendo al contempo, la salute della coltura.